

STATUTO

ARIELE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS PIAZZA
SANT'ANTONIO ABATE 14
Numero REA: SS - 142735
Codice fiscale: 02019130901
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n° 70.576/26.761	
	STATUTO	
	DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	DENOMINATA	
	ARIELE COOPERATIVA SOCIALE	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ARTICOLO 1	
	Promossa dall'associazione Mondo X – Sardegna è costituita con sede nel comune di Sassari,	
	la Società cooperativa Sociale denominata "ARIELE COOPERATIVA SOCIALE".	
	Agli effetti dell'iscrizione nel Registro delle Imprese si precisa il seguente indirizzo, piazza	
	Sant'Antonio Abate n. 14.	
	La società cooperativa è di diritto Organizzazione non Lucrativa di utilità sociale – ONLUS –	
	ai sensi dell'articolo 10 n. 8 Decreto Legislativo 4 dicembre 1977, n. 460	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali	
	sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata in presenza dei requisiti di cui all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.	
	ARTICOLO 2	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050. La durata potrà essere prorogata con deli-	
	bera dell'assemblea	
	ARTICOLO 3	
	La società, ispirandosi alla visione della vita, dell'uomo e della società dettata dalla fede cri-	
	stiana e dalla tradizione francescana, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità e	
	senza finalità speculative, vuol farsi carico delle persone emarginate con peculiare riferimento	
	ai tossicodipendenti, alcolisti e malati di AIDS conformemente a quanto previsto dalla legge	

	8.11.1991 n° 381.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici di mutualità prevalente la cooperativa do-	
	vrà rispettare i vincoli previsti dall'articolo 2514 del C.C. e precisamente:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni po-	
	stali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	e) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale, sia all'atto	
	dello scioglimento:	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	ARTICOLO 4	
	La Cooperativa ha come oggetto di:	
	a) perseguire l'interesse generale alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cit-	
	tadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi orientati in via prioritaria,	
	ma non esclusiva alle problematiche connesse alla tossicodipendenza, alcolismo, AIDS e ogni	
	altra situazione che necessita di intervento educativo e sanitario.	
	b) favorire lo sviluppo delle capacità specifiche degli utenti: promuovere la persona nella sua	
	globalità, attuare le potenzialità del soggetto, personalizzare gli interventi, condividere gene-	
	rosamente la vita degli emarginati e promuovere l'inserimento degli stessi nel tessuto della	
	vita sociale e nel mondo del lavoro mediante la gestione in conto proprio o per conto terzi di :	
	Comunità di recupero per tossicodipendenti e alcolisti; centri di accoglienza; case famiglie o	
	Case Alloggio per malati di AIDS; servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione	

	effettuati presso la stessa struttura, attività di formazione e consulenza, attività di promozione	
	e rivendicazione dell'impegno delle Istituzioni a favore delle persone più deboli e svantag-	
	giate e di affermazione dei loro diritti anche nel mondo del lavoro. Per il raggiungimento dei	
	suoi scopi la Cooperativa potrà:	
	- svolgere servizi di animazione, promuovere attività sportive, musicali, ricreative e culturali;	
	- proporre sostegni educativi all'interno dei nuclei familiari in difficoltà;	
	- favorire l'inserimento scolastico dei minori in età dell'obbligo e proporre supporti educativi	
	per favorirne il recupero;	
	- gestire centri di accogliimento per minori disadattati, atti al raggiungimento del recupero	
	educativo e al reinserimento nella società, favorendone anche l'occupazione lavorativa;	
	- promuovere campagne culturali informative per i genitori, laddove necessitino stimoli e con-	
	fronti culturali e sociali;	
	- gestire ludoteche, biblioteche, centri di aggregazione sociali e di animazione;	
	- gestire centri di ascolto e di riabilitazione per l'inserimento sociale di chi vive in stato di	
	emarginazione e disagio;	
	- gestire mense, centri di ristoro e di accoglienza;	
	- gestire centri di accoglienza residenziali e tutte le iniziative utili per favorire l'inserimento	
	degli emarginati sociali;	
	- svolgere attività di gestione di servizi sociali orientati ai bisogni di persone anziane;	
	- svolgere attività e servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare op-	
	pure realizzata entro centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	
	- gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non;	
	- gestire servizi e centri di riabilitazione;	
	- gestire e promuovere campagne culturali per l'educazione e la tutela sanitaria, soprattutto	

	come prevenzione primaria, con particolare attenzione alla popolazione giovanile;	
	- gestire centri di aggregazione sociale per la popolazione senile;	
	- gestire asili nido, scuole materne;	
	- costituire polisportive per attivare scuole calcio, basket e tutte le discipline sportive anche	
	agonistiche, piscine, per la socializzazione ed emancipazione del mondo giovanile;	
	- gestire colonie e attività di animazione turistica;	
	- praticare terapie riabilitative, fisioterapie con l'esclusione espressa dell'esercizio di attività	
	protette;	
	- svolgere attività di assistenza geriatrica domiciliare ;	
	- gestire stabilmente o temporaneamente aziende agricole, in proprietà o in affitto o ad altro	
	titolo acquisite, compreso l'allevamento di bestiame di qualsiasi tipo e la vendita di prodotti;	
	- svolgere attività di trasformazione, conservazione di prodotti agricoli propri o acquistati da	
	terzi;	
	- fornire manodopera generica o specializzata nonché gli strumenti e macchinari necessari alle	
	lavorazioni agricole dei terreni di terzi committenti;	
	- effettuare attività di manutenzione di verde pubblico e privato;	
	- effettuare le lavorazioni artigianali ed artistiche di diversi materiali, al fine di destinare alla	
	commercializzazione i prodotti ottenuti;	
	- partecipare ad appalti pubblici per servizi di assistenza domiciliare;	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o compiere tutte le	
	operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione	
	dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà, organizzare e gestire corsi di formazione professionale.	
	La Cooperativa potrà, altresì gestire attività produttive artigianali ed agricole, nelle quali rea-	
	lizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzio-	

	ne a persone tossicodipendenti ed alcoolisti .	
	La cooperativa potrà, inoltre, porre in essere tutte quelle operazioni finanziarie che servono a	
	meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto,	
	l'affitto di immobili ed attrezzature.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà:	
	- contrarre mutui , aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto di effetti , anti-	
	cipazioni passive , operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con	
	Istituti di credito e società finanziarie nonché acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato	
	nei limiti fissati dalla legge.	
	- Richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato Italiano, dalla Re-	
	gione autonoma della Sardegna e da Enti locali nonché finanziamenti e contributi	
	- Aderire a Consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano	
	integrativi di essa, prestando avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro svi-	
	luppo.	
	La società può acquisire finanziamenti dai Soci e concedere finanziamenti ai soci, con o senza	
	corresponsione di interessi, con obbligo di rimborsi nei limiti e condizioni di cui al D. lgs.	
	1.9.1993 n° 385, così come interpretato dalla circolare del Comitato Interministeriale del cre-	
	dito e Risparmio del 3.3.1994 .	
	TITOLO II	
	SOCI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti di normale attitudine allo svol-	

	gimento delle attività di cui all'oggetto sociale ovvero, ove si tratti dei settori di attività so-	
	cialmente orientate, in possesso di titoli di studio, di formazione o di abilitazioni che compro-	
	vino l'acquisita professionalità in materia, ovvero sono in condizioni di esercitare l'arte o me-	
	stiere corrispondenti alla specialità della cooperativa	
	Possono essere soci i volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono	
	iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affi-	
	ni, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino,	
	per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	ARTICOLO 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda	
	scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà co-	
	munque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel-	
	l'articolo 41 del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, asso-	
	ciazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle perso-	
	ne fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 7	
	Il nuovo socio cooperatore deve versare, oltre l'intero importo delle quote sottoscritte, una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Il versamento delle quote sociali sottoscritte deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione.	
	La tassa di ammissione dovrà essere versata nel modo seguente:	
	= il 50% dell'importo sottoscritto all'atto dell'ammissione;	
	= la restante somma nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione.	

	Gli eventuali aumenti di quote sociali deliberati dall'organo competente, durante la vita della	
	società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra.	
	Le somme versate per la tassa di ammissione si intendono versate al fondo riserva straordinaria indivisibile.	
	Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte del consiglio di amministrazione, essere escluso a norma dell'art. 2533	
	cod. civ..	
	I rapporti tra la cooperativa ed i soci sono regolati dalla legge.	
	Aderendo alla cooperativa i soci si obbligano:	
	= ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali;	
	= a partecipare all'attività della cooperativa per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una	
	delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	= ad accedere ai servizi prestati dalla società.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La	
	variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	ARTICOLO 8	
	La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2° , punto n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del socio che ha perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricor-	

	rano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediata-	
	mente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa efficace dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ARTICOLO 9	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il consiglio di amministrazione può escludere il socio:	
	= che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, o abbia un	
	comportamento che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;	
	= che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sotto-	
	scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	= che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ab-	
	bia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	= che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.	
	L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale,	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	ARTICOLO 10	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO 11	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare	

	le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivaluta-	
	zione.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputa-	
	bili al capitale, e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza	
	di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cin-	
	que anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	ARTICOLO 12	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammes-	
	si alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 nei limiti e alle	
	condizioni previste dalla legge.	
	Il socio sovventore dovrà avere una permanenza non inferiore a tre anni che si intende rinno-	
	vata tacitamente alla scadenza di ogni triennio.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, le quote dei soci sovventori hanno diritto di prela-	
	zione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quella dei soci cooperatori, per il loro intero	
	valore.	
	ARTICOLO 13	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e	
	sono rappresentati da quote trasferibili.	

ARTICOLO 14		
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione le	
	quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'Organo amministrativo.	
	Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferi-	
	re la quota, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il so-	
	cio potrà cedere a chiunque.	
ARTICOLO 15		
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei	
	soci che deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di	
	opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a	
	2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano	
	anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti,	
	secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	

	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno com-	
	putati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo	
	dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera	
	d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste	
	ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in pro-	
	porzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	ARTICOLO 16	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di reces-	
	so spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla deci-	
	sione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ARTICOLO 17	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	= da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00;	
	= da un numero illimitato di quote sottoscritte dai soci sovventori il cui valore è determinato	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci;	
	b) dal fondo di rivalutazione delle quote costituito ai sensi e con i limiti di cui alla Legge	
	31.01.1992, n° 59, art. 7;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo	
	20 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi a norma	

	dell'articolo successivo;	
	d) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme versate dai soci, a termine dell'art.	
	7 del presente statuto;	
	e) da eventuali riserve straordinarie;	
	f) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Cooperativa destinata a incrementare le ri-	
	serve con delibera assembleare.	
	ARTICOLO 18	
	Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non	
	possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperati-	
	va senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di am-	
	ministrazione con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasfe-	
	rire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i re-	
	quisiti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale di cui all'art. 44.	
	ARTICOLO 19	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del	
	bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi	
	dell'art. 2513 del codice civile.	

	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare,	
	sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il con-	
	seguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità	
	prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni	
	delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e riguardo ai ristorni.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro i 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	ARTICOLO 20	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	= una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	= una quota non inferiore al 3%, o quella diversa che la legge dovesse stabilire, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge	
	31 gennaio 1992, n° 59;	
	= un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutata da distribuire:	
	1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	
	ri, aumentato di due punti e mezzo;	
	2) ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, au-	
	mentata fino a 2 punti;	
	= un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti	
	consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	= il residuo alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per leg-	
	ge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni	
	dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisi-	

	bili.	
	Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla	
	quantità e qualità degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno determinati nei re-	
	golamenti interni.	
	TITOLO IV	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	ARTICOLO 21	
	E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	ARTICOLO 22	
	E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori e	
	sovventori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	ARTICOLO 23	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma, tra i soci cooperatori né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento.	
	ARTICOLO 24	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	ARTICOLO 25	
	Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni	
	caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei	
	due terzi presenti personalmente o per delega.	
	TITOLO V	

	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 26	
	Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.	
	Sono organi della società:	
	1. l'assemblea dei soci;	
	2. il consiglio di amministrazione;	
	3. il collegio sindacale.	
	ARTICOLO 27	
	I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civile.	
	L'assemblea inoltre decide sull'esclusione dei soci, sulla determinazione del compenso degli Amministratori, del collegio sindacale e del revisore, sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente l'oggetto sociale, sull'istituzione di sedi secondarie e sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	ARTICOLO 28	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, comunicato ai soci mediante affissione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei locali della sede sociale e comunicata a ciascun socio nello stesso termine di dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica o fax.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'organo amministrativo e di controllo.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo reputi necessaria.	

	rio o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio	
	sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un terzo del capitale sociale.	
	ARTICOLO 29	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	= in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	dei voti di tutti i soci;	
	= in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci cooperatori intervenuti o	
	rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in prima come in seconda convocazio-	
	ne, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti ai	
	soci per i casi di modificazioni statutarie e per le decisioni di compiere operazioni che com-	
	portano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e	
	nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, scioglimento, nomina e poteri	
	dei liquidatori, trasformazioni e fusione della società.	
	Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderogabile dalla legge.	
	ARTICOLO 30	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno	
	90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio ha un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:	
	= 1 voto per conferimento pari o superiore a 25 quote;	
	= 2 voti per conferimento pari o superiore a 45 quote;	
	= 3 voti per conferimento pari o superiore a 60 quote;	
	= 4 voti per conferimento pari o superiore a 75 quote;	

	= 5 voti per conferimento pari o superiore a 90 quote.	
	Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono essere sempre palesi.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la	
	facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può	
	rappresentare solamente un altro socio.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha un inte-	
	resse in conflitto con quello della società.	
	ARTICOLO 31 (presidente dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza,	
	dal vice Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la le-	
	gittimità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	ARTICOLO 32 (consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è composto da 3 a 5 membri eletti fra i soci dell'assemblea,	
	che ne determina il numero.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi; in ogni caso gli amministratori sca-	
	dono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	

	Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390,	
	comma 1, c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, com-	
	plessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto, a giudizio insindacabile dello stesso	
	consiglio, rendano incerto o inefficace l'espletamento delle funzioni amministrative, salvo	
	eventuali cariche elettive presso enti pubblici territoriali.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che lo deliberi l'assemblea la quale	
	può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice Presidente.	
	ARTICOLO 33 (sostituzione degli amministratori)	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 comma 1° del codice civile, purchè la maggioranza	
	sia sempre costituita da soci cooperatori.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli am-	
	ministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 34	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza	
	della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni	
	interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione de-	
	ve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.	
	ARTICOLO 35	

	Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la	
	diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono soli-	
	dalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a	
	meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attri-	
	buite ad uno o più amministratori.	
	In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul gene-	
	rale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno	
	fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze	
	dannose.	
	La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra es-	
	si che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al	
	presidente del collegio sindacale.	
	ARTICOLO 36	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte	
	che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da recapitare, anche via fax o posta elettro-	
	nica, ai consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno tre giorni liberi prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio e sono sempre palesi; a parità	
	di voto la proposta di intende respinta.	
	ARTICOLO 37	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria am-	
	ministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per	

	legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione	
	della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione	
	possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancella-	
	re ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti	
	la società.	
	ARTICOLO 38	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	il quale, perciò debitamente autorizzato, può compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto	
	sociale. In caso di sua assenza o impedimento la firma e la rappresentanza sociale spettano al	
	vice presidente.	
	ARTICOLO 39 (comitato esecutivo)	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo.	
	Un solo componente del comitato esecutivo può essere rappresentante dei soci sovventori.	
	Al comitato esecutivo possono essere delegate, in tutto o in parte, le competenze del Consi-	
	glio, escluse comunque quelle la cui delega è vietata ai sensi dell'art. 2381 c.c..	
	Il comitato dovrà provvedere alla tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni a norma	
	dell'art. 2421 punto 6 c.c..	
	ARTICOLO 40 (collegio sindacale)	
	Quando obbligatoriamente previsto dalla legge il controllo organizzativo ed amministrativo	
	della società ed il controllo legale dei conti spettano al collegio sindacale che sarà formato da	
	tre membri effettivi e due supplenti nominati tutti tra i revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia. E' salva, comunque, l'applicazione del diverso	
	controllo previsto dall'art. 2397 2° comma del codice civile.	
	Fino a quando il collegio sindacale non è obbligatorio il controllo amministrativo ed orga-	
	nizzativo ed il controllo legale dei conti possono essere affidati dall'assemblea ad un revisore	

	o ad un collegio sindacale nella composizione sopra indicata e nominato a norma dell'art.	
	2397 del codice civile.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministra-	
	tivo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche per il tramite di profes-	
	sionisti di loro fiducia i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	TITOLO VI	
	Arbitrato, scioglimento e disposizione finale	
	ARTICOLO 41 (arbitrato)	
	Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità,	
	interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamenti o delle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovesse-	
	ro insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, e tra società e amministratori e tra questi ed i	
	soci per le quali non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, devono, essere ri-	
	messe alla decisione di un collegio di tre arbitri.	
	Gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale di Sassari presso la Camera di Commercio	
	Artigianato e Agricoltura di Sassari; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione	
	del presidente del collegio.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da ammini-	
	stratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola	
	per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripar-	
	tazione dei costi dell'arbitrato tra le parti.	
	Le parti preliminarmente dovranno esperire il tentativo di conciliazione secondo il regola-	

	mento del servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. suddetta e con gli effetti di cui all'art. 38	
	e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera	
	assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci as-	
	senti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.	
	ARTICOLO 42 (devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente ordine:	
	= al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;	
	= al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	ARTICOLO 43	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un re-	
	golamento interno da compilarsi del Consiglio di amministrazione e da approvarsi	
	dall'assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecuti-	
	vo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costitui-	
	ti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.	
	ARTICOLO 44	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mu-	
	tualità prevalente, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e	
	delle leggi speciali sulla cooperazione.	
	F.to: Salvatore Morittu	
	" Mario Faedda	